

**Sentenza:** n. 145 del 17 Giugno 2013

**Materia:** Ambiente – Valutazione d’impatto ambientale (VIA)

**Limiti violati:** Articolo 8, primo comma, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** Articoli 4, comma 2, e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 20 luglio 2012, n. 14 (Modificazioni della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale)

**Esito:** Non fondate le questioni sollevate

**Estensore:** Domenico Ferraro

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 4, comma 2, e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 20 luglio 2012, n. 14 (Modificazioni della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale) per violazione dell’articolo 8, primo comma, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. L’art. 4, comma 2, modificando la lettera a) dell’art. 7, comma 5, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, recante la “Disciplina dell’attività di cava” che, in tema di autorizzazioni alla coltivazione di cave, prevedeva che i Comuni potessero prorogare, per non più di un anno, le autorizzazioni alle condizioni stabilite nell’atto originale, solo per il periodo necessario a completare i lavori di coltivazione autorizzati, compresi quelli di ripristino, prevede ora che la proroga delle autorizzazioni al tal fine possa *“essere disposta per un massimo di due volte per periodi non superiori a tre anni”*. A sua volta, l’art. 13, comma 2, inserendo il comma 7-*quater* dell’art. 37 della citata legge provinciale sulle cave, dispone che il novellato art. 7, comma 5, si applichi anche alle autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge in esame. Il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia la violazione dell’art. 8, primo comma, punto 14, dello statuto speciale, poiché la potestà legislativa primaria in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere, della Provincia di Trento trova un limite, sancito, secondo il ricorrente, anche dal diritto comunitario, nella potestà di disciplinare l’ambiente affidata in via esclusiva allo Stato ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettera s), Costituzione. Denuncia inoltre la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto le norme impugunate violerebbero le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale recate dagli articoli da 20 a 28 e dagli Allegati III, lettera s), e IV, punto 8, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Secondo lo Stato, le disposizioni impugunate consentirebbero che tutte le autorizzazioni per le quali non vi sia stato il completamento dei lavori di coltivazione possano essere rinnovate senza alcuna condizione, verifica o procedura volta alla tutela ambientale, mentre ciò potrebbe essere ammissibile solo per i progetti che siano già stati sottoposti alla procedura di VIA o alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA entro gli ultimi cinque anni, cioè entro il termine di decadenza stabilito dall’art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e non per quei

progetti che in precedenza non siano mai stati sottoposti alle procedure ricordate, in quanto precedenti all'entrata in vigore della normativa comunitaria. La Corte costituzionale, dopo l'esame del ricorso, giudica la questione non fondata. La Corte afferma che la potestà legislativa primaria in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere (attribuita alla Provincia autonoma di Trento dall'art. 8, primo comma, punto 14 dello statuto speciale), trova un limite nella competenza affidata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., di disciplinare l'ambiente nella sua interezza che inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto. Ed alla Provincia è consentito, in tale assetto di attribuzioni, soltanto di incrementare, eventualmente, i livelli della tutela ambientale, allorquando *“essa costituisce esercizio di una competenza legislativa della Regione e non compromette un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato”*. Richiama in proposito le sentenze 225/2009, 66/2012, 58/2013. La disciplina della Provincia autonoma di Trento in materia di valutazione di impatto ambientale e di verifica dell'assoggettabilità, ha trovato compiuta regolamentazione già nella legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e nel relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11 e successivamente aggiornato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 marzo 2001, n. 5-56. Nella Provincia, alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, si aggiunge e si correla la regolamentazione specifica della attività di cava, contenuta nella legge provinciale n. 7 del 2006, come appunto modificata dalle disposizioni della legge provinciale 14/2012, tra le quali anche le norme oggetto della impugnazione governativa. Secondo la Corte non è censurabile la scelta del legislatore provinciale, in un ambito di competenza primaria, di disporre una mera posticipazione della durata dell'autorizzazione all'attività di cava, per un tempo che deve ritenersi non incongruo ove commisurato alle contingenti reali esigenze degli operatori del settore. D'altro canto, tale posticipazione neppure risulta incoerente con quanto disposto dall'art. 26, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, che, nel porre la regola della efficacia limitata nel tempo del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti sottoposti alla fase di valutazione, tiene, pur sempre, conto delle caratteristiche del progetto, consentendo espressamente che possa stabilirsi un periodo più lungo, prevedendo contestualmente che, solo trascorso detto periodo, salvo proroga concessa (su istanza del proponente) dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale debba essere reiterata. Nella specie, quindi, non si tratta né di una proroga automatica, atta ad eludere l'osservanza nell'esercizio dell'attività di cava della normativa di VIA, né di un rinnovo, che non potrebbe essere disposto, anche in virtù di quanto previsto dalla legislazione provinciale vigente, se non con preventiva riedizione del procedimento di VIA ma di un mero allungamento dei termini per il completamento delle attività autorizzate. Il quale, peraltro deve comunque ritenersi soggetto alle cautele previste dall'art. 9-bis della legge provinciale 28/1988, e quindi, nello specifico, al monitoraggio finalizzato a garantire la perdurante attualità della valutazione positiva di impatto ambientale dell'opera, accertata all'atto della domanda di autorizzazione. Secondo la Corte l'assetto normativo è coerente ai livelli di tutela ambientale, anche comunitari, divenuti obbligatori per tutti i progetti successivi alla data spartiacque del 3 luglio 1988, di scadenza del termine di attuazione della direttiva 85/337/CEE e richiama le proprie sentenze n. 120/2010 e 209/2011. La Corte, alla luce delle argomentazioni così esposte, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2, e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 20 luglio 2012, n. 14 (Modificazioni della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale), promosse, in riferimento all'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.